

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO

ATTIVITA' COMMERCIALI

SU AREE PUBBLICHE

(DECRETO LEGISLATIVO N° 114/98 E
LEGGE REGIONALE N° 18/99)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^

^^^^

^^

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Ambito d' applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del regolamento
- Articolo 4 - Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio
- Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali
- Articolo 6 - Esercizio dell'attività
- Articolo 7 - Delega
- Articolo 8 - Durata delle concessioni
- Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 10 - Normative igienico-sanitarie
- Articolo 11 - Vendita a mezzo veicoli
- Articolo 12 - Svolgimento dell'attività in aree demaniali

TITOLO II - MERCATI -

- Articolo 13 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 14 - Individuazione, localizzazione, caratteristiche e orari dei mercati già esistenti o da istituire
- Articolo 15 - Posteggio riservato ai produttori agricoli
- Articolo 16 - Criteri di variazione per miglioria e scambi di posteggi
- Articolo 17 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 18 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 19 - Modalità d' assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 20 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
- Articolo 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO III - FIERE -

- Articolo 22 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Articolo 23 - Fiere: individuazione, localizzazione, caratteristiche e orari - date di svolgimento
- Articolo 24 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati
- Articolo 25 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 26 - Autorizzazione
- Articolo 27 - Esercizio dell'attività
- Articolo 28 - Determinazione degli orari

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 29 - Concessioni temporanee
- Articolo 30 - Bandi comunali
- Articolo 31 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Articolo 32 - Sanzioni
- Articolo 33 - Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni
- Articolo 34 - Allegati

TITOLO I - Norme generali.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della legge regionale n° 18/99;

2 - Il regolamento, che fa parte integrale del riordino del settore, ha validità quinquennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 – Definizioni

1- Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
- b. per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28 comma 1 lettera "a", del decreto di cui al punto a;
- c. per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28 comma 1, lettera "b", del decreto di cui al punto a;
- d. per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- e. per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- f. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata delle quali il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- h. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- i. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- j. Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 3 - Finalità del regolamento

1- Il presente regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e la possibilità di visita e di acquisto da parte dei consumatori;
- b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la circolazione delle merci;
- c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assorbimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti ;
- d. il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a. le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b. i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche urbane e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c. i vincoli di natura urbanistica ed , in particolare, quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

- d. la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità

Articolo 5 - **Compiti degli uffici comunali**

1. la regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. a tale scopo i responsabili degli uffici interessati - Polizia Municipale e Commercio -, ciascuno per le proprie competenze, possono emanare provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il responsabile del servizio deve esaminare senza ritardo, le istanze e le osservazioni presentate, in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche.

Articolo 6 - **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante, fatti salvi i limiti e le prescrizioni di cui ai successivi articoli.

2 - L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, è rilasciata in base all'art. 6 della legge regionale n° 18/99, dal Dirigente del servizio, a persona o società avente i requisiti di cui all'art. 5 del decreto L.gs 114/98, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere anche fuori dal territorio regionale.

4 - Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale da pubblicarsi nel B.U.R. CALABRIA, contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e l'ubicazione ed i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze.

5 - Dalla data di pubblicazione del bando decorre la facoltà di presentare domanda che deve pervenire entro i successivi trenta giorni presso gli uffici comunali. Le domande eventualmente pervenute in ritardo sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità futura. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accolta.

6 - L'ufficio comunale preposto esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, con assegnazione di punti 1 per ogni presenza giornaliera;
- b) anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche al dettaglio con assegnazione di punti 5 per ogni anno di iscrizione;
- c) ordine cronologico di spedizione.

7 - Sono escluse, dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, i produttori agricoli, di cui alla legge 59/63 ed i portatori di handicap.

8 - per quanto attiene al subingresso nelle autorizzazioni di tipo A si fa integralmente richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale n° 18/99;

Articolo 7 - Deleghe

1 - in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti, al lavoratore interinale, all'associato in partecipazione, al collaboratore coordinatore continuativo ed a tutte quelle forme riconosciute dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegante.

2 - Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3 - Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n° 114/98.

Articolo 8 - Durata delle concessioni

1 - le concessioni hanno validità decennale, non possono essere cedute se non con l'azienda e si rinnovano automaticamente se non vi è disdetta.

Articolo 9 - Norme generali per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche

1- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi costituiti dai cosiddetti "ingombri tecnici" tra gli operatori. A

maggior chiarimento del principio della omni comprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro dell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato senza la preventiva autorizzazione del comando di Polizia Municipale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima autorizzazione del dante causa.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,00 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. I generi alimentari devono essere esposti sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, fiori e piante, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similare, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, di cui all'art. 19, il concessionario è considerato assente dopo l'orario prefissato per l' inizio delle vendite. Se il posteggio è rimasto libero anche dopo la spunta, potrà occuparlo entro un'ora dall'inizio delle vendite, salvo che le condizioni di viabilità interna al mercato lo consentano.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.

Articolo 10 - **Normativa igienico-sanitaria**

1- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto della situazione particolare di questo Comune dove, sia per i mercati che per la fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 11 - **Vendita a mezzo di veicolo**

1 - E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2 - E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

3 - Istituire i seguenti posteggi sparsi, (non mercatali) per l' esercizio del commercio di cui all'art. 28, comma 1°, lett. a) D.Lsg. 31.3.1998, n. 114, come dall'unita planimetria, allegata al presente atto, sotto la lettera "D", di cui è parte integrante e sostanziale, anche con riferimento da vie di fuga, ai passaggi dei mezzi d'emergenza ed all'organizzazione complessiva dell'area:

-VIA ROMA

-VIA DEL PESCATORE, sulla destra andando verso la Chiesa dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

La superficie e l'ubicazione dei posteggi è quella indicata sulla planimetria sopra citata. Il periodo di assegnazione è annuale con svolgimento dell'attività conformemente a quanto stabilito dalla legge sugli orari dei negozi e con il pagamento di € 3,10 al giorno.

Articolo 15 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.

1 - I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

2 - E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno anche se frazionati complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 16 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1 - Il Comando Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia all'operatore, oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perchè non ancora assegnanti) nei mercati, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria.

2 - Entro il secondo mercato del mese successivo alle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari dei posteggi, per le miglorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alle miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

3 - Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

4 - I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

5 - Lo scambio di posto fra due commercianti può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare con firma congiunta al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 17 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.

1 - Qualora si debba procedere alla revoca di un posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- b. nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

2 - Il comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.

Articolo 18 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1 - L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2 - L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dalla avvenuta assenza.

3 - È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4 - Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

5 - Il comune provvederà ad annotare in apposito registro, tenuto dall'ufficio di polizia municipale, le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il comando di polizia municipale.

6 - Dalla graduatoria sono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Articolo. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1 - L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio, entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2 - L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

3 - L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4 - L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5 - L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 20 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

I casi di revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" e la contestuale concessione di posteggio, nonché la sospensione delle stesse, sono integralmente disciplinati dall'art. 9 della Legge Regionale n° 18/99.

Articolo 21 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

1 - L'area del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta a tutti i veicoli nelle ore di svolgimento dello stesso.

2 - L'area dovrà comunque essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, anche ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO III – FIERE.

Articolo 22 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1- La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

2- Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6 del decreto, debbono far pervenire all'ufficio di Polizia Municipale, almeno 30 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida solo per i giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare ed il settore merceologico di appartenenza.

3 - Decorso il termine per l'inoltro delle istanze, gli uffici interessati redigono la graduatoria, tenendo presente nell'ordine i seguenti criteri:

- a. anzianità di presenze effettive, intesa come numero di volte che l'operatore ha partecipato alla fiera stessa;
- b. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c. ordine cronologico di presentazione della domanda;

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'albo comunale per almeno 10 giorni prima della manifestazione.

Articolo 23. -Fiere: individuazione, localizzazione, caratteristiche ed orari date di Svolgimento.

1- L'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) Fiera di San Giovanni Battista - da tenersi nei giorni 22 -23-24- Giugno d'ogni anno, con il seguente orario:

accesso dalle ore 03,00 alle ore 07,30

vendita dalle ore 07,30 alle ore 24,00

sgombero entro le ore 03,00

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato C) , nella quale sono indicati:

1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza
2. la superficie complessiva
3. Il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio
4. la numerazione progressiva con la quale sono indicati i singoli posteggi
5. la destinazione dei singoli posteggi.

Articolo 24 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati

1- L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a. inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;
- b. Inserimento degli altri operatori presenti secondo i criteri di cui all'art.13 comma 2.

Articolo 25 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1 - L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'art.7 del vigente c.d.s. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti al precedente articolo 23.

TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 26. - Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) è rilasciata solo ai residenti che, avendone titolo, ne facciano richiesta, o, in caso di società, a quelle società che abbiano la sede legale in questo Comune.
2. l'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a. all' esercizio in forma itinerante;
 - b. all' esercizio del commercio nell' ambito delle fiere;
 - c. all' esercizio del commercio nell' ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d. alla vendita al domicilio, come definito dall'art.28, comma 4, del Decreto Lgs. 114/98.

3 - La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine non superiore a 90 giorni.

4 - Nel caso di cambiamento di residenza o di sede legale e nell'ipotesi di cessione dell'attività si fa riferimento agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 18/99.

5 - Per quanto riguarda la revoca e la sospensione delle autorizzazioni si fa integralmente riferimento all' art.9 della Legge Regionale n°18/99.

Articolo 27. - Esercizio dell'attività

1 - L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri. Decorso detto periodo è vietato tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

2 - Stabilire che l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28, 1° comma, lett. b), del D.Lgs n° 114/98 (itinerante) non può essere svolto nei seguenti spazi ed aree per motivi di traffico veicolare:

- Via Nazionale
- Via Mazzini
- Piazza Stazione
- Piazza Delegazione Municipale

- Piazzetta sita tra Via Nazionale, Via Mazzini e Traversa Piazza San Francesco
- Via Del Pescatore

3 - L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle giornate in cui si svolgono mercati o fiere. Il Sindaco, con propria ordinanza, può estendere il divieto ad altri giorni ed altre aree qualora si renda necessario per ragioni di interesse generale.

Articolo 28. Determinazione degli orari

1 - L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'art. 11 del D.Lgs. n 114/98.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Concessioni temporanee

1 - Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, o ricorrenze particolari quali, a solo titolo di esempio, la celebrazione dei defunti, tali da configurarsi, comunque, quali riunioni straordinarie di persone;
- b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con la finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Articolo 30 - Bandi comunali

1 - Il Sindaco approva lo schema di bando comunale per l'assegnazione di aree nei mercati, che allegato, forma parte integrale e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 31 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1 - Il canone per la concessione del suolo pubblico è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 33 - Sanzioni

1 - Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n 114, dell' art. 20 della Legge Regionale n° 18/99, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 51,65.

Articolo 34 - Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

1 - Il presente regolamento dopo il favorevole esame, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

3 - Ad ogni buon fine, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni normative ed in particolare alla Legge Regionale 18/99 ed al D.Lgs. 114/98.

Articolo 35 – Allegati

1 - Gli allegati al presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

COMUNE DI MONTEPAONE

(Prov. di Catanzaro)

- Ufficio Commercio -

Bando comunale per l'assegnazione di aree in concessione nei mercati (Legge Regionale n. 18/99, articolo 2 comma 6).

IL FUNZIONARIO

VISTA la legge regionale n. 18/99;

VISTO l'art. _____ del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con delibera N. __ del /__/_/____;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono stati individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema allegato.

OGGETTO: bando comunale per l'assegnazione in concessione di posteggi liberi nelle aree mercatali - domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 114/98.

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____ residente in _____, alla via _____

n° _____ codice fiscale _____ (oppure legale rappresentante della società)

_____ con sede a _____

Via _____ C.F./P.IVA n. _____

CHIEDE

- che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio n° _____ o in alternativa, un posteggio qualsiasi, libero, nello stesso mercato della superficie di mq _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vs. Comune posto in _____;

tal fine e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono: _____
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese è riconducibile all'anno _____

chiede inoltre che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lett. a), del decreto legislativo n. 114/98;

tal fine

DICHIARA:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 114/98;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n.114/98 (solo per settore alimentare).

oltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

_____ luogo e data

Firma

VIA DEL PESCATORE

84

80 | 81

82 | 83

REPANIO ALIMENTARE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23